

XVIII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. 1571 e sull'A.S. 674**

Disposizioni per il recupero dei
rifiuti in mare e nelle acque
interne e per la promozione
dell'economia circolare
("legge SalvaMare")

febbraio 2020
n. 215



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nei settori
dell'ambiente e del territorio



SERVIZIO STUDI
TEL. 066706-2451
studi1@senato.it

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVIII legislatura

**Dossier del Servizio Studi
sull'A.S. 1571 e sull'A.S. 674**

Disposizioni per il recupero dei
rifiuti in mare e nelle acque
interne e per la promozione
dell'economia circolare
("legge SalvaMare")

febbraio 2020
n. 215

a cura di: Luana Iannetti
ha collaborato: Simone Bonanni

INDICE

PREMESSA	7
SCHEDE DI LETTURA	15
Articolo 1 (<i>Finalità e definizioni</i>).....	17
Articolo 2 (<i>Modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati</i>)	21
Articolo 3 (<i>Campagne di pulizia</i>).....	27
Articolo 4 (<i>Promozione dell'economia circolare</i>)	29
Articolo 5 (<i>Norme in materia di gestione delle biomasse vegetali spiaggiate</i>)	31
Articolo 6 (<i>Attività di monitoraggio e controllo dell'ambiente marino</i>)	37
Articolo 7 (<i>Campagne di sensibilizzazione</i>).....	39
Articolo 8 (<i>Educazione ambientale nelle scuole per la salvaguardia dell'ambiente</i>).....	41
Articolo 9 (<i>Modifica all'articolo 52 del codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171</i>)	43
Articolo 10 (<i>Materiali di ridotto impatto ambientale. Riconoscimento ambientale</i>)	45
Articolo 11 (<i>Criteri generali per la disciplina degli impianti di desalinizzazione</i>).....	47
Articolo 12 (<i>Tavolo interministeriale di consultazione permanente</i>)	51
Articolo 13 (<i>Relazione alle Camere</i>).....	53
Articolo 14 (<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>).....	55
Disegno di legge A.S. 674 recante "Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il recupero di rifiuti in mare"	57

Il disegno di legge A.S. 1571, di iniziativa governativa, giunge approvato in prima lettura dalla Camera (A.C. [1939](#)). Durante l'esame alla Camera sono state approvate modifiche al testo originario nonché sono stati introdotti articoli aggiuntivi, di cui si dà conto nel presente dossier.

Si premette alla disamina dell'articolato una ricostruzione tematica con riferimento al quadro europeo e alle misure adottate in materia di tutela dell'ambiente marino e acquatico e di contrasto all'inquinamento da plastiche.

PREMESSA

La dimensione del problema dei rifiuti in mare e lungo le coste

La problematica relativa alla presenza ingente di rifiuti in ambiente marino – secondo quanto riportato nella relazione del Governo in merito alla proposta di direttiva sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, trasmessa al Parlamento nel giugno del 2018 – ha negli ultimi tempi assunto le dimensioni di una sfida complessa e globale, oggetto di attenzione e causa di diffuse preoccupazioni a tutti i livelli. Le **materie plastiche** sono le componenti principali dei rifiuti marini, che si stima rappresentino fino all'**85% dei rifiuti marini** trovati lungo le coste (*beach litter*), sulla superficie del mare e sul fondo dell'oceano (*marine litter*). Si stima che vengano **prodotte annualmente**, a livello mondiale, **300 milioni di tonnellate di materie plastiche**, di cui almeno 8 milioni di tonnellate si perdono in mare ogni anno.

Iniziative adottate a livello nazionale

Alcune iniziative finalizzate alla riduzione delle plastiche e del *marine litter* sono state adottate a livello nazionale nel corso delle legislature precedenti.

Si ricorda, in particolare, la normativa sul divieto di utilizzo di *shopper* non biodegradabili e compostabili (introdotta da diversi anni e resa operativa, in conformità alla disciplina europea recata dalla [direttiva 2015/720/UE](#), dall'art. 9-*bis* del [D.L. 91/2017](#)).

Inoltre, i commi 543-548 della legge di bilancio 2018 ([L. 205/2017](#)) anticipano, almeno in parte, i contenuti della direttiva proposta dalla Commissione europea. Tali commi dettano infatti disposizioni finalizzate alla promozione della produzione e della commercializzazione dei bastoncini per la pulizia delle orecchie, c.d. cotton fioc, in materiale biodegradabile e compostabile, nonché dei prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente che non contengono microplastiche. Vengono inoltre introdotti divieti di commercializzazione con decorrenze differenziate (1° gennaio 2019 per i cotton fioc, 1° gennaio 2020 per i cosmetici) per i succitati prodotti, nonché sanzioni da applicare ai trasgressori del divieto relativo ai cosmetici.

Si ricorda altresì l'art. 27 del c.d. collegato ambientale ([L. 221/2015](#)), che ha previsto l'individuazione (da parte del Ministro dell'ambiente) di porti marittimi

dotati di siti idonei nei quali avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti durante le attività di gestione delle aree marine protette, le attività di pesca o altre attività di turismo subacqueo, tramite appositi accordi di programma.

In attuazione di tale norma, nel mese di luglio 2017 è stato sottoscritto l'accordo di programma per la pulizia dei fondali marini per il porto di Porto Cesareo. Altri accordi sono in corso di sottoscrizione.

Tra le attività previste nell'ambito di tali accordi (secondo quanto riportato in una [nota della Direzione generale per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente](#)) vi sono:

- la fornitura di contenitori per la raccolta di rifiuti rimossi dal fondo marino ai pescatori e agli enti gestori delle aree marine protette;
- l'identificazione di siti idonei per la consegna dei rifiuti e posizionamento di bidoni e/o contenitori chiaramente identificati per la raccolta separata dei rifiuti;
- la sensibilizzazione e l'istruzione orientate ai visitatori delle aree marine protette e alle associazioni di pesca e subacquea sulla corretta gestione dei rifiuti generati da tali attività;
- la formazione sulla raccolta differenziata;
- la promozione di comportamenti virtuosi orientati alla prevenzione e/o alla riduzione dei rifiuti marini.

Si ricorda inoltre la disposizione contenuta nell'art. 40 della L. 221/2015 che è finalizzata alla riduzione dei rifiuti di prodotti da fumo (mozziconi di sigarette) e rifiuti di piccolissime dimensioni, che costituiscono una percentuale rilevante dei rifiuti marini.

In risposta all'interrogazione [3/03420](#), nella seduta del 6 dicembre 2017 presso la Camera dei deputati, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha ricordato che nel programma di misure della Strategia Marina italiana (attuativa dell'art. 13 della Direttiva Quadro 2008/56/CE, recepita nell'ordinamento nazionale con il D.Lgs. 190/2010) sono incluse misure finalizzate, tra l'altro, alla sensibilizzazione del pubblico e degli operatori economici e alla riduzione del *marine litter*.

Nel dettaglio, le misure in questione (descritte in maniera approfondita alle pagg. 186 e ss. del [Summary Report del Programma di Misure per la Strategia Marina](#)) prevedono:

- progettazione e realizzazione di misure volte a migliorare la gestione dei rifiuti generati dalle attività di pesca e acquacoltura, incluse le attrezzature dismesse, favorendone, laddove possibile, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero (misura 10);

Tale misura è volta a favorire la corretta gestione dei rifiuti generati dalle attività di pesca e acquacoltura (in particolare molluschicoltura), al fine di prevenirne l'abbandono in mare o sui litorali. In particolare, si propone di ottimizzare le modalità di conferimento dei rifiuti generati dalle attività di pesca e acquacoltura, incluse le

attrezzature dismesse, nell'ambito del sistema di smaltimento dei rifiuti nei porti di cui al [d.lgs. 182/2003](#), nel rispetto degli obblighi di conferimento stesso. È prevista inoltre l'implementazione di attività di informazione e sensibilizzazione rivolte a tutti gli attori coinvolti nell'intera filiera della pesca e dell'acquacoltura volte a prevenire la formazione dei rifiuti marini.

- studio, progettazione e creazione di una filiera di raccolta e smaltimento dei rifiuti raccolti accidentalmente dai pescatori (misura 11);

Con tale misura, anche nota con il termine anglosassone di "*fishing for litter*", si intendono le azioni e le relative campagne di informazione e sensibilizzazione volte a favorire il raggruppamento e smaltimento dei rifiuti raccolti durante le attività di pesca e l'installazione a bordo delle imbarcazioni di appositi contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti raccolti. Lo sviluppo di questo pacchetto di misure può avvenire anche attraverso l'implementazione del progetto Marelitt che consente di ottenere supporto nella progettazione e realizzazione di progetti di *marine litter retention*, iniziative in cui i pescatori portano volontariamente a terra i rifiuti raccolti nelle loro reti durante le attività di pesca.

- implementazione di misure di formazione e sensibilizzazione per aumentare la conoscenza e favorire l'educazione del pubblico e degli operatori economici alla prevenzione e contrasto del *marine litter* (misura 12).

Questa misura si presenta come azione ad ampio spettro di sensibilizzazione ed educazione del pubblico e di formazione degli operatori economici rispetto all'importanza di: prevenire con comportamenti consapevoli il deposito e la formazione di rifiuti marini, e di contrastare, con azioni mirate, l'accumulo di tali rifiuti, favorendone la raccolta e il recupero, grazie al coinvolgimento di pubblico e *stakeholders*.

Si segnala, inoltre, che nella **legge di bilancio 2019** ([L. 145/2018](#)) si rinvencono disposizioni che hanno la finalità di contribuire alla riduzione dei rifiuti di plastica e, conseguentemente, ad una riduzione della loro presenza nell'ambiente marino. In particolare, i commi da 73 a 77 dell'art. 1 riconoscono un credito d'imposta nella misura del 36% delle spese sostenute dalle imprese per l'acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica nonché per l'acquisto di imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio.

Il comma 802 dell'art. 1 detta disposizioni (che vengono inserite nel nuovo articolo 226-*quater* del Codice dell'ambiente) finalizzate alla prevenzione della produzione di rifiuti derivanti da prodotti di plastica monouso e a favorirne la raccolta e il riciclaggio. A tal fine vengono invitati i produttori, su base volontaria e in via sperimentale dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2023, ad adottare una serie di iniziative (modelli di raccolta e riciclo, utilizzo di biopolimeri, elaborazione di standard qualitativi dei prodotti, sviluppo di tecnologie innovative, attività di informazione, ecc.). Lo stesso comma prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, di un fondo (con una dotazione di 100.000 euro, a decorrere dal 2019) destinato a finanziare attività di studio e verifica tecnica e monitoraggio da parte dei competenti istituti di ricerca.

Il **D.L. 111/2019** (c.d. **decreto clima**) ha poi recato misure per l'incentivazione di prodotti sfusi o alla spina. L'articolo 7 riconosce, in via sperimentale, un contributo a fondo perduto a favore di esercenti commerciali la vendita di detergenti o prodotti alimentari, sfusi o alla spina. L'articolo 4-*quinquies*, introdotto nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione, prevede incentivi ai Comuni che installano eco-compattatori per la riduzione dei rifiuti in plastica, attraverso l'istituzione di uno specifico Fondo denominato "Programma sperimentale Mangiaplastica", nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con una dotazione complessiva di 27 milioni di euro per il periodo 2019-2024. Per un approfondimento dei contenuti del decreto-legge, v. il [relativo dossier](#) di documentazione.

La **legge di bilancio 2020** ([L. 160/2019](#)), art. 1, commi 85 e seguenti, reca misure volte alla realizzazione di un piano di investimenti pubblici per lo sviluppo di un *Green new deal* italiano, istituendo un Fondo da ripartire con dotazione di 470 milioni di euro per l'anno 2020, 930 milioni di euro per l'anno 2021, 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023; parte di tale dotazione - per una quota non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 - sarà destinata ad interventi volti alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (comma 85). I commi 86 e 87 illustrano alcune finalità del fondo. In particolare, il comma 86 prevede la concessione, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, di una o più garanzie a titolo oneroso e nella misura massima dell'80%, per sostenere specifici programmi di investimento e operazioni, anche in partenariato pubblico/privato, volti a realizzare progetti economicamente sostenibili con gli obiettivi ivi specificati. Tra questi figurano il sostegno all'economia circolare e le finalità di riduzione dell'uso della plastica e della sostituzione della plastica con materiali alternativi. A sostegno delle operazioni di cui al comma 86, il successivo comma 87 prevede la partecipazione indiretta in capitale di rischio e/o debito, anche di natura subordinata, sempre del Ministro dell'economia e delle finanze. Si definisce quindi la disciplina per l'attuazione dei suddetti interventi rinviando a decreti di natura non regolamentare. Per un quadro completo degli interventi del *Green new deal* si veda il dossier sulla manovra di bilancio 2020, [volume I, pp. 136-155](#).

Inoltre, la medesima [legge n. 160/2019](#), ai commi da 634 a 658 dell'articolo 1, prevede l'istituzione e disciplinano l'applicazione di un'imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei MACSI adibiti a contenere e proteggere medicinali. Le disposizioni riconoscono altresì un credito di imposta alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di MACSI destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti

alimentari nella misura del 10% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, dalle citate imprese per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili. Al riguardo, si veda il medesimo dossier sulla manovra di bilancio 2020, [volume II, pp. 279-287](#).

Le nuove norme adottate dall'UE

Al fine di frenare il consumo di plastica monouso e il *marine litter*, in linea con gli obiettivi enunciati nella Comunicazione "Strategia europea per la Plastica nell'economia circolare", l'UE ha emanato la **direttiva 2019/904/UE** sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'UE del 12 giugno 2019.

Tale direttiva, che **dovrà essere recepita dai Paesi membri entro il 3 luglio 2021**, si applica ai prodotti di plastica monouso elencati nell'allegato alla direttiva stessa, nonché ai prodotti di plastica oxodegradabile e agli attrezzi da pesca contenenti plastica. Le nuove regole dettate dalla direttiva prevedono, in particolare:

- l'adozione di **misure per conseguire una riduzione ambiziosa e duratura del consumo dei prodotti di plastica monouso** e, in particolare, il divieto di immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell'allegato (bastoncini cotonati, piatti e posate, cannucce, agitatori per bevande, contenitori per alimenti e bevande e relativi tappi e coperchi, ...) e dei prodotti di plastica oxodegradabile;
 - specifici requisiti dei prodotti e di marcatura degli stessi;
 - regimi di responsabilità estesa dei produttori riguardanti i costi di rimozione dei rifiuti;
 - obiettivi di raccolta differenziata per il riciclaggio delle bottiglie di plastica del 77% entro il 2025 e del 90% entro il 2029.

La nuova [direttiva 2019/883/UE](#) sugli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi (che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE), pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'UE del 7 giugno 2019 e che **dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 28 giugno 2021**, ha introdotto rilevanti novità.

In particolare, l'art. 2 della direttiva prevede l'**inclusione, tra i rifiuti delle navi** assoggettati alle disposizioni della direttiva, anche dei "**rifiuti accidentalmente pescati**", che a loro volta sono definiti come i "rifiuti raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca" (art. 2, punto 4)).

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 3 della direttiva, l'ambito di applicazione della stessa riguarda:

- tutte le navi, indipendentemente dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano in un porto di uno Stato membro;

- tutti i porti degli Stati membri ove fanno abitualmente scalo le navi di cui al punto precedente.

Sono escluse dall'applicazione della direttiva le navi adibite a servizi portuali, le navi militari da guerra, le navi ausiliarie e altre navi possedute o gestite da uno Stato e impiegate, al momento, solo per servizi statali a fini non commerciali.

L'articolo 3 della direttiva dispone però che "gli Stati membri adottano misure per garantire che, ove ragionevolmente possibile, le navi escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva conferiscano i loro rifiuti in accordo con la presente direttiva".

Nel considerando (31) viene sottolineato che «in taluni Stati membri sono stati istituiti regimi per fornire un finanziamento alternativo dei costi per la raccolta e la gestione a terra dei rifiuti degli attrezzi da pesca o dei rifiuti accidentalmente pescati, compresi i cosiddetti "sistemi per la pesca dei rifiuti". Tali iniziative dovrebbero essere accolte con favore ed è opportuno incoraggiare gli Stati membri a integrare i sistemi di recupero dei costi istituiti a norma della presente direttiva con i sistemi per la pesca dei rifiuti per coprire i costi dei rifiuti pescati passivamente. È quindi opportuno che tali sistemi di recupero dei costi, che si basano sull'applicazione di una tariffa indiretta del 100% per i rifiuti di cui all'allegato V della Marpol, esclusi i residui del carico, non creino un disincentivo alla partecipazione delle comunità dei porti di pesca ai regimi esistenti di conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati».

Tale obiettivo viene perseguito, nell'articolato, con la previsione di un regime di favore per i rifiuti accidentalmente pescati. L'art. 8, paragrafo 2, della direttiva prevede infatti che, per tali rifiuti, **"non si impone alcuna tariffa diretta**, allo scopo di garantire un **diritto di conferimento senza ulteriori oneri** basati sul volume dei rifiuti conferiti" eccetto qualora il volume superi la massima capacità di stoccaggio dedicata. La stessa disposizione prevede altresì che "per evitare che i costi della raccolta e del trattamento dei rifiuti accidentalmente pescati siano soltanto a carico degli utenti dei porti, ove opportuno gli Stati membri coprono tali costi con le entrate generate da sistemi di finanziamento alternativi, compresi sistemi di gestione dei rifiuti e finanziamenti unionali, nazionali o regionali disponibili".

Relativamente alle esigenze di informazione, il paragrafo 7 dell'art. 8 dispone gli Stati membri provvedono alla raccolta dei **dati di monitoraggio riguardanti il volume e la quantità dei rifiuti accidentalmente pescati** e li trasmettono alla Commissione e che, sulla base di tali dati, la Commissione pubblica una relazione entro il 31 dicembre 2022 e successivamente con cadenza biennale.

Si fa notare che la rilevanza del problema dei rifiuti marini è stata sottolineata, prima ancora dell'emanazione delle citate direttive, nel **35° considerando della direttiva rifiuti 2018/851/UE**, ove si legge che "la dispersione di rifiuti nell'ambiente marino è un problema particolarmente pressante e gli Stati membri dovrebbero adottare misure volte a fermare la dispersione di rifiuti nell'ambiente marino nell'Unione europea,

contribuendo in tal modo al conseguimento dell'obiettivo dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 25 settembre 2015, di prevenire e ridurre in misura significativa, entro il 2025, l'inquinamento marino di tutti i tipi, in particolare i rifiuti provenienti da attività svolte sulla terraferma, inclusi i rifiuti marini e l'inquinamento da sostanze eutrofizzanti. Poiché i rifiuti dispersi nell'ambiente marino, in particolare per quanto riguarda i rifiuti di plastica, provengono in larga misura da attività svolte sulla terraferma e sono dovuti principalmente a cattive pratiche e alla scarsità di infrastrutture per la gestione dei rifiuti solidi, alla dispersione di rifiuti da parte dei cittadini e alla scarsa consapevolezza pubblica, occorre definire misure specifiche nei programmi per la prevenzione dei rifiuti e nei piani di gestione dei rifiuti. Tali misure dovrebbero contribuire all'obiettivo di conseguire un «buono stato ecologico» dell'ambiente marino entro il 2020 come previsto dalla direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. In conformità di tale direttiva, gli Stati membri sono tenuti a elaborare strategie e misure specifiche e ad aggiornarle ogni sei anni. Essi sono altresì tenuti a riferire regolarmente, a partire dal 2018, sui progressi realizzati ai fini del conseguimento o del mantenimento di un buono stato ecologico".

Si rammenta, infine, la Commissione europea, nell'ambito della comunicazione "Il *Green Deal* europeo" ([COM\(2019\) 640 final](#)), presentata l'11 dicembre 2019 e mirante a riformulare su nuove basi l'impegno sul clima e sull'ambiente, indica l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050. Il par. 2.1.3. ("Mobilitare l'industria per un'economia pulita e circolare") è dedicato alla trasformazione industriale per il conseguimento degli obiettivi di un'economia circolare e a impatto climatico zero. Il settore delle materie plastiche - insieme a quello tessile, dell'edilizia e dell'elettronica - è annoverato tra gli ambiti ove si dovranno approntare il maggior numero di interventi. In particolare, saranno approntate misure per contrastare l'aggiunta intenzionale di microplastiche e le emissioni non intenzionali di materie plastiche, ad esempio dall'abrasione dei tessuti e degli pneumatici. Si dovrà quindi garantire che, entro il 2030, "tutti gli imballaggi presenti sul mercato dell'UE siano riutilizzabili o riciclabili in modo economicamente sostenibile e un quadro normativo per le plastiche biodegradabili e a base biologica, oltre ad attuare misure sulla plastica monouso". Per essere pronti alla scadenza del 2050, osserva la Commissione europea, le decisioni - con le azioni conseguenti - dovranno essere prese nei prossimi cinque anni.

Si veda per ulteriori approfondimenti anche la [documentazione](#) predisposta dal Servizio Studi della Camera sull'A.C. 1939.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1 ***(Finalità e definizioni)***

L'articolo 1 enuncia le finalità perseguite dal disegno di legge, quali contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi rivolti alla prevenzione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e alla corretta gestione degli stessi.

Oltre a richiamare l'applicabilità delle definizioni previste dal Codice dell'ambiente, dal D.Lgs. 182/2003 (di recepimento della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico) e dal D.Lgs. 4/2012 (recante "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura"), si introducono una serie di nuove definizioni. In particolare viene introdotta la definizione di "**rifiuti accidentalmente pescati**" che fa riferimento ai "rifiuti raccolti **in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune** dalle reti durante le operazioni di pesca e quelli raccolti occasionalmente in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune con qualunque mezzo, e di "**rifiuti volontariamente raccolti**" quali rifiuti raccolti nel corso delle campagne di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune.

Nel dettaglio, il **comma 1 dell'articolo 1, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati**, enuncia le finalità perseguite dal presente disegno di legge, consistenti nel contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e alla promozione dell'economia circolare, nonché alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi rivolti alla prevenzione del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e alla corretta gestione degli stessi.

Il **comma 2**, oltre a richiamare l'applicabilità delle definizioni previste dal D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente), dal D.Lgs. 182/2003 (di recepimento della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico) e dal D.Lgs. 4/2012 (recante "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura"), introduce una serie di nuove definizioni.

Nel corso dell'**esame presso la Camera**, le citate definizioni sono state ampliate al fine di riferirle non solo al mare, ma anche a **laghi, fiumi e lagune**.

In particolare viene introdotta (dalla **lettera a)** dell'articolo in esame) la definizione di "**rifiuti accidentalmente pescati**" (d'ora in avanti, per

comodità, indicati anche con l'acronimo **RAP**) che fa riferimento ai "rifiuti raccolti **in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune** dalle reti durante le operazioni di pesca e quelli raccolti occasionalmente in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune con qualunque mezzo".

Si tratta di una definizione che riproduce ed amplia quella introdotta dalla nuova direttiva relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, n. [2019/883/UE](#), che ha abrogato la precedente direttiva in materia (n. 2000/59/CE).

Si ricorda che il punto 4) dell'art. 2 della direttiva 2019/883/UE definisce i «rifiuti accidentalmente pescati» come i "rifiuti raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca".

La definizione in esame appare quindi più ampia in quanto include anche i rifiuti "raccolti occasionalmente in mare con qualunque mezzo".

Il punto 3) del medesimo art. 2 della direttiva citata dispone che i rifiuti accidentalmente pescati sono inclusi nella definizione di "rifiuti delle navi", i quali (come precisato dallo stesso art. 2) sono considerati rifiuti ai sensi della direttiva europea quadro in materia (n. 2008/98/CE).

Viene inoltre introdotta (dalla **lettera b**) dell'articolo in esame) la definizione di "**rifiuti volontariamente raccolti**" (d'ora in avanti, per comodità, indicati anche con l'acronimo **RVR**), da intendersi come i "rifiuti raccolti nel corso delle campagne di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune".

Tali **campagne di pulizia** sono definite, dalla successiva **lettera c**), come le iniziative preordinate all'effettuazione di operazioni di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3.

Viene altresì introdotta la definizione di "**campagna di sensibilizzazione**" (dalla successiva **lettera d**)), che fa riferimento all'attività finalizzata a promuovere e a diffondere modelli comportamentali virtuosi di prevenzione dell'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune.

Sono inoltre individuati (dalle **lettere e**) ed **f**) dell'articolo in esame):

- l'**autorità competente**, individuata nel **comune** territorialmente competente;
- il "**soggetto promotore della campagna di pulizia**", che è il soggetto, tra quelli abilitati a partecipare alle campagne di pulizia ai sensi dell'art. 3, che presenta all'autorità competente l'istanza prevista nel medesimo articolo (si veda la relativa scheda del presente dossier).

Sono inoltre previste le seguenti **ulteriori definizioni**:

- **"imprenditore ittico"**, inteso come l'imprenditore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, in cui si definisce "imprenditore ittico" il titolare di licenza di pesca, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 (disciplina in materia di pesca marittima), che esercita, professionalmente ed in forma singola, associata o societaria, l'attività di pesca professionale di cui all'articolo 2 e le relative attività connesse (**lettera g**) del comma 1);
- **"nave"**, intesa come un'imbarcazione di qualsiasi tipo destinata al trasporto per acqua, compresi i pescherecci, le imbarcazioni da diporto, gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili e le imbarcazioni galleggianti (**lettera h**) del comma 1);
Tale definizione risulta in parte difforme dalla definizione di "nave" presente nella direttiva 2019/883 definita in particolare come "imbarcazione che opera nell'ambiente marino".
- **"porto"**, inteso come luogo o area geografica cui siano state apportate migliorie e aggiunte attrezzature progettate principalmente per consentire l'attracco di navi, compresa la zona di ancoraggio all'interno della giurisdizione del porto (**lettera i**) del comma 1).
Tale definizione risulta identica a quella presente nell'articolo 2 della direttiva 2019/883.

Articolo 2

(Modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati)

L'articolo 2, comma 1, equipara i rifiuti accidentalmente pescati in mare ai rifiuti prodotti dalle navi.

Si fa notare che tale disposizione ricalca le definizioni recate dalla direttiva 2019/883/UE. In base a tali definizioni, infatti, i rifiuti accidentalmente pescati sono inclusi tra i rifiuti delle navi.

In virtù del richiamo, operato dall'art. 1 del presente disegno di legge, i rifiuti prodotti dalle navi sono da intendersi quelli definiti dall'art. 2, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 182/2003.

Il comma 2 prevede, per il comandante della nave che approda in un porto, l'obbligo di conferimento dei RAP all'impianto portuale di raccolta di cui all'art. 4 del D.Lgs. 182/2003.

In virtù del richiamo, operato dall'art. 1 del presente disegno di legge, per nave si intende (ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 182/2003) una "unità di qualsiasi tipo, che opera nell'ambiente marino, inclusi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili, i galleggianti, nonché le unità di cui alle lettere f) e g)". In tali lettere si definiscono i pescherecci (come "qualsiasi imbarcazione equipaggiata o utilizzata a fini commerciali per la cattura del pesce o di altre risorse marine viventi") e le imbarcazioni da diporto ("unità di qualunque tipo a prescindere dal mezzo di propulsione, che viene usata con finalità sportive o ricreative").

Nel corso dell'**esame presso la Camera**, è stato precisato che i RAP a cui i **commi 1 e 2 fanno riferimento sono solo i "rifiuti accidentalmente pescati" (RAP) in mare**. Tale modifica si è resa necessaria alla luce dell'ampliamento della definizione di RAP (recata dall'articolo 1, lettera a)) anche ai rifiuti accidentalmente pescati nei fiumi, nei laghi e nelle lagune, che sono invece classificati come rifiuti urbani (v. art. 2, comma 5).

Nel corso dell'**esame presso la Camera** è stato altresì **aggiunto un periodo**, alla fine del comma 2, volto a disciplinare il caso di **ormeggio di un'imbarcazione presso aree non ricadenti nella competenza territoriale di un'autorità di sistema portuale** ai sensi della L. 84/1994.

Nel caso in questione, viene previsto che i comuni territorialmente competenti, nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani e assimilati, dispongono, ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. 152/2006, che i "RAP in mare" (cioè quelli di cui al comma 1) siano conferiti ad **apposite strutture di raccolta, anche temporanee, allestite in prossimità degli ormeggi**.

Si ricorda che l'art. 198 del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) disciplina le **competenze dei comuni in materia di gestione dei rifiuti**. In particolare, il comma 2 di tale articolo prevede che i comuni **concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti** che stabiliscono, tra l'altro, "le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi".

Il richiamo alla legge n. 84/1994 è invece dovuto al fatto che le autorità di sistema portuale sono individuate e disciplinate dall'art. 6 di tale legge.

Un ulteriore caso è disciplinato dal **comma 3**, introdotto nel corso dell'esame **dalla Camera**, che prevede che il **comandante della nave che approda in un piccolo porto non commerciale**, che è caratterizzato soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, conferisce i RAP presso gli **impianti portuali di raccolta integrati nel sistema di gestione dei rifiuti comunale**.

Tali nuove disposizioni introdotte (nuovo ultimo periodo del comma 2 e nuovo comma 3), finalizzate a disciplinare il caso di ormeggi al di fuori dei porti o in piccoli porti non commerciali e poco trafficati, appaiono in linea con le considerazioni svolte nel 29° considerando della direttiva 2019/883 e con il disposto dell'art. 5, paragrafo 5, della direttiva medesima.

Nel citato 29° considerando viene evidenziato che "per i **piccoli porti non commerciali** può rivelarsi difficile adottare e monitorare i piani di raccolta e di gestione dei rifiuti, per esempio le aree di ormeggio e i porti turistici, che sono interessati da un traffico poco frequente, caratterizzato solo da imbarcazioni da diporto, o che è utilizzato solo per una parte dell'anno. I rifiuti prodotti da questi piccoli porti sono solitamente gestiti dal sistema di gestione dei rifiuti urbani, in conformità dei principi della direttiva 2008/98/CE. Al fine di non sovraccaricare gli enti locali e agevolare la gestione dei rifiuti in detti piccoli porti, dovrebbe essere sufficiente includere i rifiuti prodotti da tali porti nel flusso di rifiuti urbani e gestirli di conseguenza, richiedendo altresì che i porti mettano a disposizione dei loro utenti informazioni relative alla raccolta dei rifiuti e che i porti esentati siano inseriti in un sistema elettronico per consentire un livello minimo di monitoraggio".

L'art. 5, paragrafo 5, della direttiva dispone, tra l'altro, che "i piccoli porti non commerciali, che sono caratterizzati soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, possono essere esentati" dalle norme che prevedono la predisposizione, in ogni porto, di piani di raccolta e di gestione dei rifiuti delle navi, a condizione che "i loro impianti portuali di raccolta sono integrati nel sistema di gestione dei rifiuti comunale e se gli Stati membri in cui tali porti sono situati garantiscono che le informazioni

relative al sistema di gestione dei rifiuti siano messe a disposizione degli utenti dei porti stessi".

In base al **comma 4**, il **conferimento dei RAP** all'impianto portuale di raccolta è **gratuito per il conferente** (ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D.Lgs. 182/2003) e **si configura come deposito temporaneo** (ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera *bb*), del D.Lgs. 152/2006) alle condizioni ivi previste.

Si ricorda che l'art. 8 del D.Lgs. 182/2003 dispone, tra l'altro, che "gli oneri relativi all'impianto portuale di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi, ivi compresi quelli di investimento e quelli relativi al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti stessi" sono coperti da una tariffa che è a carico delle navi che approdano nel porto ed è determinata dall'autorità competente (che, in base all'art. 2 del medesimo decreto, è l'autorità portuale o, ove istituita, l'autorità marittima).

Tuttavia, il comma 5 del medesimo articolo stabilisce che "il conferimento dei rifiuti accidentalmente raccolti durante l'attività di pesca non comporta l'obbligo della corresponsione della tariffa".

Relativamente al deposito temporaneo si ricorda che lo stesso, in base alla citata lettera *bb*) del comma 1 dell'art. 183 del D.Lgs. 152/2006, è definito come "il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci".

La stessa lettera completa la definizione con un elenco di **condizioni che devono ricorrere al fine di poter configurare un deposito temporaneo:**

- 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
- 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
- 3) il «deposito temporaneo» deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo.

Il **comma 5**, introdotto nel corso dell'esame **presso la Camera dei deputati**, novella l'art. 184 del Codice dell'ambiente al fine di **includere tra i rifiuti urbani i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune** (nuova lettera *f-bis*) del comma 2 dell'art. 184).

Si fa notare che, ai sensi della lettera d) del comma 2 del medesimo art. 184, sono **già attualmente inclusi** nei rifiuti urbani "i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua".

Il **comma 6** dispone che i **costi di gestione dei RAP sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa o tariffa sui rifiuti**. Nel corso dell'esame **alla Camera** tale comma è stato integrato onde precisare che la finalità di tale disposizione è quella di **distribuire sull'intera collettività nazionale gli oneri** di cui al presente articolo.

La relazione illustrativa al disegno di legge originario (A.C. 1939) sottolinea che tale disposizione consente di anticipare il recepimento della norma recata dall'art. 8, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2019/883/UE.

Tale lettera d) dispone infatti che "per evitare che i costi della raccolta e del trattamento dei rifiuti accidentalmente pescati siano soltanto a carico degli utenti dei porti, ove opportuno gli Stati membri coprono tali costi con le entrate generate da sistemi di finanziamento alternativi, compresi sistemi di gestione dei rifiuti e finanziamenti unionali, nazionali o regionali disponibili". Si ricorda altresì che, in base alla precedente lettera c), per i RAP "non si impone alcuna tariffa diretta, allo scopo di garantire un diritto di conferimento senza ulteriori oneri basati sul volume dei rifiuti conferiti".

Si ricorda che, in base al comma 668 della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014), i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con apposito regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della tassa sui rifiuti (TARI) prevista dal comma 639 della medesima legge.

In proposito, si ricorda che, sul testo originario del provvedimento, la Conferenza unificata, nella seduta del 1° agosto 2019, aveva espresso parere contrario alla luce dell'indisponibilità del Governo ad accogliere le proposte di modifica avanzate dalla Conferenza delle regioni, dall'ANCI e dall'UPI. Tali proposte insistevano sulla necessità di individuare modalità di finanziamento per le misure proposte dal provvedimento alternative ai meccanismi della finanza locale e, in particolare al tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Le regioni richiedevano poi di specificare che la componente aggiuntiva della tassa o tariffa sui rifiuti venisse applicata in tutti i

comuni e non solo a quelli rivieraschi, mentre l'ANCI esprimeva una più generale contrarietà a questo strumento. Nel corso dell'esame alla Camera è stato specificato che tale componente sarà istituita "al fine di distribuire sull'intera collettività nazionale gli oneri di cui al presente articolo".

Il **comma 7** demanda all'**ARERA** (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente):

- la disciplina dei **criteri** e delle **modalità per la definizione della componente specifica** destinata alla copertura dei costi di gestione dei RAP e per la sua **indicazione negli avvisi di pagamento separatamente rispetto alle altre voci**;
- l'individuazione dei soggetti e degli enti tenuti a fornire i dati e le informazioni necessari per la determinazione della componente medesima;
- la definizione dei termini entro i quali tali dati e informazioni devono essere forniti.

La norma in esame chiarisce che tale attribuzione deriva dai compiti di **regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati**, attribuiti all'ARERA dal comma 527 dell'art. 1 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018). In particolare, le lettere f)-h) del citato comma 527 attribuiscono all'ARERA i seguenti compiti:

- f) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- g) fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
- h) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento.

Il **comma 8** demanda ad un apposito **decreto ministeriale** - emanato dal Ministro delle politiche agricole alimentari, e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare- l'individuazione di **misure premiali nei confronti dei comandanti dei pescherecci** soggetti al rispetto degli obblighi di conferimento disposti dal presente articolo.

Nel corso dell'esame presso la Camera:

- è stata prevista l'emanazione del suddetto decreto ministeriale **entro 4 mesi** dalla data di entrata in vigore della presente legge;

- è stato specificato che le misure premiali non debbano pregiudicare la tutela dell'ecosistema marino e il rispetto delle norme sulla sicurezza.

Articolo 3 **(Campagne di pulizia)**

L'articolo 3 detta disposizioni finalizzate a disciplinare lo svolgimento di **campagne di pulizia** finalizzate alla **raccolta volontaria di rifiuti**.

Tale articolo, che nel testo iniziale riguardava solamente le campagne di pulizia condotte in mare, è stato modificato (sopprimendo le parole "del mare", sia nella rubrica che nei commi 1 e 2, nonché l'aggettivo "marine" nel comma 2), **nel corso dell'esame presso la Camera**, al fine di far riferimento **anche alle campagne di pulizia di fiumi, laghi e lagune**.

Si disciplina quindi la raccolta dei rifiuti volontariamente raccolti definiti dalla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 del disegno di legge in esame.

Il **comma 1**, in particolare, dispone che tali **campagne di pulizia** possono essere **organizzate**:

- su iniziativa dell'autorità competente (vale a dire del Comune, in virtù della definizione recata dalla lettera e) dell'art. 1);
- su istanza presentata all'autorità competente dal soggetto promotore della campagna.

Lo stesso comma prevede l'emanazione di un **decreto ministeriale**, adottato dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle politiche agricole a cui viene demandata l'individuazione delle **modalità per l'effettuazione delle campagne di pulizia**.

Si precisa che tale decreto ministeriale dovrà essere adottato:

- **entro 6 mesi** dalla data di entrata in vigore della presente legge;
- dopo aver acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni.

In base al **comma 2**, **nelle more dell'adozione del decreto** attuativo in questione, **la campagna di pulizia può essere iniziata trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza**, fatta salva, per l'autorità competente, la possibilità di adottare motivati provvedimenti di divieto dell'inizio o della prosecuzione dell'attività medesima ovvero prescrizioni concernenti i soggetti abilitati a partecipare alle campagne, le aree interessate dalle stesse nonché le modalità di raccolta dei rifiuti.

Il termine di 30 giorni risulta da una modifica operata **presso la Camera**, poiché nel testo iniziale era contemplato un termine di 60 giorni.

Il **comma 3** individua i **soggetti promotori** (e non più, come prevedeva il testo iniziale del disegno di legge, i soggetti partecipanti) **delle campagne di pulizia**.

Il testo iniziale del comma in esame prevedeva, quali soggetti promotori, gli enti gestori delle aree protette, le associazioni ambientaliste, le associazioni dei pescatori, nonché gli altri soggetti individuati dall'autorità competente. Nel corso dell'esame **presso la Camera** sono stati specificati i seguenti **ulteriori soggetti promotori**: le cooperative ed imprese di pesca, nonché loro consorzi; le associazioni di pescatori sportivi e ricreativi; le associazioni sportive dei subacquei e dei diportisti; i centri diving nonché i gestori degli stabilimenti balneari; gli enti del terzo settore nonché, fino alla completa operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ONLUS, fondazioni ed associazioni con finalità di promozione, tutela e salvaguardia dei beni naturali ed ambientali e le associazioni di promozione sociale.

Il Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) ha definito tutte le diverse componenti del non profit come Enti del terzo settore (ETS) e ha previsto l'obbligo, per gli enti, qualificati nello statuto come ETS, di iscriversi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e di indicare gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Il Codice, in vigore dal 3 agosto 2017, aveva previsto che il Registro fosse pienamente operativo a febbraio 2019, in quanto aveva concesso un anno di tempo per l'adozione dei provvedimenti attuativi a livello nazionale (decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni) e ulteriori sei mesi alle Regioni per provvedere agli aspetti di propria competenza.

Attualmente, il decreto istitutivo del RUNTS non risulta ancora emanato. Pertanto, come disposto dall'art. 101, comma 2, del Codice, e fino all'operatività del RUNTS, continuano ad operare le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative e le società di mutuo soccorso. Gli ETS saranno infatti ufficialmente riconosciuti dopo l'attivazione del Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

È stato inoltre aggiunto, durante l'esame **presso la Camera**, un periodo volto a consentire agli **enti gestori delle aree marine protette** di realizzare, anche di concerto con gli organismi rappresentativi degli imprenditori ittici, **iniziative di comunicazione pubblica e di educazione ambientale** per la promozione delle campagne di cui al presente articolo.

Il **comma 4** prevede che **ai RVR** durante le campagne di pulizia **si applicano le norme dettate per i RAP** dall'art. 2 del disegno di legge in esame. Di conseguenza, anche per i RVR vige l'obbligo di **conferimento gratuito all'impianto portuale di raccolta**.

Articolo 4 ***(Promozione dell'economia circolare)***

L'**articolo 4** - nell'ottica della promozione dell'**economia circolare** indicata in rubrica - prevede l'emanazione di un **regolamento ministeriale**, adottato con decreto del Ministro dell'ambiente, volto a stabilire **criteri e modalità con cui i RAP e i RVR cessano di essere qualificati come rifiuti**, ai sensi dell'art. 184-*ter* del D.Lgs. 152/2006.

Nel corso dell'esame **presso la Camera** è stato precisato che tale regolamento dovrà essere emanato **entro 6 mesi** dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Si ricorda che, ai sensi del comma 1 del citato articolo 184-*ter*, un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfatti i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Il successivo comma 2 del citato art. 184-*ter* prevede che tali criteri siano adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente. Il successivo comma 3 (riscritto dall'art. 1, comma 19, del D.L. 32/2019) reca la disciplina transitoria applicabile nelle more dell'emanazione di tali decreti.

Per un approfondimento si rinvia al commento del comma 19 dell'art. 1 del D.L. 32/2019 contenuto nel [dossier](#) sul relativo disegno di legge di conversione.

La norma in esame precisa inoltre che la finalità da essa recata è quella di promuovere il **riciclaggio della plastica e di materiali non compatibili con l'ecosistema marino e delle acque interne** nel rispetto dei criteri di gestione di cui all'articolo 179 del Codice dell'ambiente.

L'articolo 179 del Codice dell'ambiente reca i Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti, prevedendo che la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:

- a) prevenzione;
- b) preparazione per il riutilizzo;
- c) riciclaggio;
- d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- e) smaltimento.

Per una ricognizione di progetti inerenti la circolarità e la sostenibilità con riguardo al mare, si veda la pagina dell'Ispra [Mare](#) - progetti attivi.

Articolo 5

(Norme in materia di gestione delle biomasse vegetali spiaggiate)

L'articolo 5, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, reca norme per la gestione delle biomasse vegetali spiaggiate al fine della loro reimmissione nell'ambiente naturale, anche mediante il riaffondamento in mare o il trasferimento nell'area retrodunale o in altre zone comunque appartenenti alla stessa unità fisiografica.

Il comma 1 prevede che tali **biomasse vegetali**, derivanti da **piante marine o alghe**, depositate naturalmente sul lido del mare e sull'arenile possono essere gestite con le modalità di cui all'articolo in esame.

Viene fatta salva la possibilità del mantenimento in loco o del trasporto a impianti di gestione dei rifiuti.

Si prevede la **reimmissione nell'ambiente naturale**, anche mediante

- il riaffondamento in mare: in tale caso si prevede che l'operazione sia effettuata, in via sperimentale, in siti ritenuti idonei dall'autorità competente.
- o il trasferimento nell'area retrodunale o in altre zone comunque appartenenti alla stessa unità fisiografica.

Tale reimmissione nell'ambiente naturale è effettuata **previa vagliatura** finalizzata alla separazione della sabbia dal materiale organico nonché alla rimozione dei rifiuti frammisti di origine antropica, anche al fine dell'eventuale recupero della sabbia da destinare al ripascimento dell'arenile.

Il comma 2 stabilisce che gli **accumuli antropici**, costituiti da biomasse vegetali di origine marina completamente mineralizzata, sabbia e altro materiale inerte frammisto a materiale di origine antropica, prodotti dallo spostamento e dal successivo accumulo in determinate aree, possono essere **recuperati** previa l'operazione di vagliatura di cui al comma 1.

Tale possibilità è valutata e autorizzata, caso per caso, dall'autorità competente, la quale verifica

- se sussistono le condizioni per l'esclusione del materiale sabbioso dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell'articolo 185 del Codice dell'ambiente
- o se esso sia riutilizzabile nell'ambito delle operazioni di **recupero dei rifiuti urbani** mediante il trattamento di cui al **codice R10** - relativo al trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia - dell'allegato alla parte quarta del citato Codice dell'ambiente ovvero qualificabile come

sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184-bis del medesimo Codice.

Si ricorda che **l'art. 185** del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, reca le Esclusioni dall'ambito di applicazione (In vigore dal 26 maggio 2019).

Esso stabilisce che non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del Codice:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Sono poi esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del Codice, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento: a) le acque di scarico; b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio; c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002; d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

In base al comma 3, fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del Codice i **sedimenti spostati all'interno di acque superficiali** o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della

decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter (comma 4 dell'art. 185 del Codice).

Per **sottoprodotto** ai sensi dell'art. **184-bis** del Codice si intende un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), ed è tale qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Sulla base delle condizioni previste, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria. Al riguardo, in attuazione si veda il D.M. 13 ottobre 2016, n. 264 nonché il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120.

L'Allegato C alla Parte Quarta del Codice dell'ambiente reca le Operazioni di recupero. Esso fa riferimento, al **codice R10** al Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia.

Sul concetto di **accumuli antropici**, si veda poi la [Circolare 20 maggio 2019](#) del Ministero dell'ambiente in materia posidonia spiaggiata, che definisce come la formazione nel corso degli anni di ingenti accumuli di posidonia e sabbia sui quali hanno agito nel tempo fenomeni atmosferici hanno completamente trasformato tali accumuli, definiti "accumuli antropici": spesso i processi di alterazione della componente organica sono spinti al punto tale che la sostanza vegetale è completamente mineralizzata e tali accumuli si presentano quindi come ammassi di materiale prevalentemente sabbioso, almeno negli strati inferiori, frammisto a materiale antropico e spesso le amministrazioni ne prevedono l'impiego ai fini del ripascimento degli arenili. La Circolare si sofferma sulla gestione degli stessi e sulla possibilità di utilizzare il citato materiale.

Si prevede **l'invarianza finanziaria** della disposizione, stabilendo che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prevede, fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo in esame, l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), del Codice dell'ambiente - che reca **l'esclusione** dalla normativa sui rifiuti per talune fattispecie, alle condizioni ivi previste - anche ai **prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, depositata naturalmente sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare**, derivanti dalle operazioni di **gestione** ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera n), del Codice dell'ambiente, finalizzate alla **separazione dei rifiuti frammisti** di origine antropica.

Si ricorda che l'articolo **185, comma 1, lettera f)**, prevede che non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del Codice dell'ambiente (Parte recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del medesimo articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per

la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Per «**gestione**», ai sensi dell'articolo **183, comma 1, lettera n)**, del Codice dell'ambiente, si intende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati.

La disposizione di cui al comma 3 della norma in esame - nel prevedere l'applicazione della normativa che **esclude dalla qualifica di rifiuto** talune fattispecie alle previste condizioni stabilite dall'185, comma 1, lettera f) del Codice dell'ambiente - fa riferimento a **prodotti** che siano **frutto delle operazioni di 'gestione' ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera n)**,

del medesimo Codice dell'ambiente, aggiungendo che tali operazioni siano 'finalizzate alla separazione dei rifiuti **frammisti** di origine antropica'.

Si segnala che la disposizione dell'articolo **183, comma 1, lettera n)**, consta di due periodi: il primo della lettera n) è riferito alla gestione di rifiuti; il secondo è relativo, più strettamente, alle attività che **non costituiscono gestione** di rifiuti, e si fa ivi riferimento alle operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito 'preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche **ove frammisti** ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;'.

A tale riguardo, alla luce del portato del comma 3 qui in esame, che fa riferimento all'applicazione della normativa sulla esclusione dalla normativa in materia di rifiuti, si osserva come il richiamo normativo all'articolo 183, comma 1, lettera n), del Codice risulta formulato nella disposizione in esame in via generale all'intero contenuto della lettera n) medesima.

Si valuti di chiarire la formulazione della disposizione di cui al comma 3, al fine di valutare di definire il richiamo normativo all'articolo 183, comma 1, lettera n), del Codice dell'ambiente al secondo periodo della lettera n) medesima.

Le **regioni e le province autonome** di Trento e di Bolzano competenti per territorio individuano criteri e modalità per la raccolta, la gestione e il riutilizzo dei prodotti in questione, tenendo conto delle **norme tecniche** qualora adottate **dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale** nell'ambito del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente.

La legge n. 132 del 28 giugno 2016 ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente. Il riconoscimento normativo della connotazione sistemica delle agenzie ambientali e l'introduzione di innovazioni organizzative e di funzionamento sono volte ad assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della citata legge n.132 del 2016.

Articolo 6

(Attività di monitoraggio e controllo dell'ambiente marino)

L'articolo 6, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, reca disposizioni in materia di attività di monitoraggio e controllo dell'ambiente marino, demandando a specifiche linee guida del Ministro dell'ambiente (di **concerto con** il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e sentito il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto), da emanare **entro tre mesi** dalla data di entrata in vigore della legge in esame, di stabilire il quadro cui si conformano le attività tecnico-scientifiche funzionali alla protezione dell'ambiente marino che comportano l'immersione subacquea in mare al di fuori degli ambiti portuali.

Si prevede che le attività tecnico-scientifiche funzionali alla protezione dell'ambiente marino che comportano l'immersione subacquea in mare al di fuori degli ambiti portuali si conformano alle **linee guida** operative adottate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di **concerto con** il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e sentito il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

Si prevede l'emanazione di tale decreto recante le linee guida **entro tre mesi** dalla data di entrata in vigore della legge in esame.

La disposizione definisce l'ambito applicativo facendo riferimento alle attività tecnico-scientifiche comportanti l'immersione subacquea al di fuori degli ambiti portuali svolte dai seguenti **soggetti**:

- da personale del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente
- o da soggetti terzi che realizzano attività subacquee di carattere tecnico-scientifico finalizzate alla tutela, al monitoraggio o al controllo ambientale ai sensi di un'apposita convenzione o in virtù di finanziamenti ministeriali.

In materia di immersioni e finalità scientifiche, si segnala che l'[AIOSS](#), costituita il 5 febbraio 2010, quale associazione di categoria professionale per i lavoratori che svolgono, a vario titolo, attività subacquea per fini scientifici, ambientali, documentaristici e informativi, nell'ambito della loro professione, quali tecnici, ricercatori e docenti universitari e di istituti di ricerca e agenzie pubbliche (tra cui CNR, ENEA, ISPRA, AUSL, ARPA, Ministeri, Soprintendenza), operatori e gestori di Aree Marine Protette, Riserve Naturali, Siti Archeologici Marini,

oltreché liberi professionisti e privati nel settore della consulenza ambientale. AIOSS è riconosciuta dall'European Scientific Diving Panel (Marine Board dell'European Science Foundation). In materia di standard e procedure di sicurezza, il [relativo sito](#) pubblica tra l'altro le Buone prassi per lo svolgimento in sicurezza delle attività subacquee di [Ispra](#) e delle agenzie ambientali (2013) e documentazione scientifica in materia.

In materia di immersioni subacquee a fini scientifici che contemperino le esigenze di tutela dell'ambiente marino, il [progetto europeo](#) 'Green Bubbles' è dedicato alla subacquea sostenibile. L'obiettivo principale di Green Bubbles è riuscire a massimizzare i benefici della subacquea e minimizzarne gli impatti negativi, per raggiungere la sostenibilità ambientale, economica e sociale del sistema. Tra i suoi obiettivi, quello di 'segmentare approfonditamente le componenti fondamentali del sistema (subacquei, professionisti, operatori)' con finalità di analisi dei determinanti comportamentali.

Articolo 7 ***(Campagne di sensibilizzazione)***

L'**articolo 7** prevede che possono essere effettuate campagne di sensibilizzazione per il conseguimento delle finalità della presente legge e - per quanto aggiunto **nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati** - delle **strategie per l'ambiente marino** di cui al D.P.C.M. 10 ottobre 2017 e degli obiettivi della **Agenda 2030** per lo sviluppo sostenibile.

Si valuti di definire la formulazione, chiarendo le modalità e gli enti deputati allo svolgimento di tali campagne.

Il [D.P.C.M. 10/10/2017](#) ha recato l'approvazione del Programma di misure, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, relative alla definizione di strategie per l'ambiente marino. Il D.P.C.M. in questione, composto di un unico articolo, reca in allegato il Programma di misure, disponibile su [sito](#) del MATTM.

Tale Programma reca una serie di misure, articolate con l'indicazione dei relativi descrittori e richiamando il quadro della normativa, anche europea, di settore.

Per quanto riguarda sezione relativa a Misure relative al fenomeno dei rifiuti marini – Descrittore 10, si rileva la sussistenza di due grandi aree di intervento, relative al recepimento delle direttive 2008/98/CE e 2000/59/CE, che hanno a che fare con i rifiuti prodotti dalle navi, il loro smaltimento e la loro gestione da parte delle autorità portuali, rilevando anche le convenzioni internazionali in materia, così come estensivamente indicato infra nella tabella delle misure esistenti. Il Programma ricorda come in attuazione dell'art. 199 Codice dell'ambiente, tutte le regioni italiane sono dotate di piani regionali sui rifiuti: pur non avendo sezioni dedicate ai rifiuti marini, l'esistenza di tali piani garantisce una pianificazione e gestione del settore rifiuti che può avere ricadute positive anche sulla produzione e gestione del *marine litter*, afferma il documento. Tali piani regolamentano, ad esempio, la presenza di programmi di raccolta differenziata nelle spiagge che potrebbe portare a ridurre la produzione di rifiuti marini. Vengono inoltre ivi richiamati una serie di progetti, relativi sempre al descrittore 10, di carattere internazionali potenzialmente rilevanti (tra i quali, indicati come più importanti, si annoverano: il progetto *Plastic Buster*, il progetto pilota europeo MARELITT, il progetto MARLISCO, il progetto IPA Adriatico “DeFishGear” (condotto per l’attuazione del fishing for litter, ovvero di un’attività di mitigazione dell’impatto dei rifiuti in mare, che consiste nel mettere i pescatori nella condizione di portare a terra e smaltire gratuitamente i rifiuti che pescano accidentalmente durante la loro normale attività), e il progetto LIFE SMILE.

Si ricorda che il documento in parola è stato adottato nel 2017.

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo

Sostenibile - [Sustainable Development Goals, SDGs](#) - in un grande programma d'azione per un totale di 169 'target' o traguardi. L'avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ha coinciso con l'inizio del 2016, guidando il mondo sulla strada da percorrere nell'arco dei prossimi 15 anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati a raggiungerli entro il 2030.

Gli Obiettivi per lo Sviluppo danno seguito ai risultati degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (Millennium Development Goals) che li hanno preceduti, e rappresentano obiettivi comuni su un insieme di questioni importanti per lo sviluppo: la lotta alla povertà, l'eliminazione della fame e il contrasto al cambiamento climatico, per citarne solo alcuni. 'Obiettivi comuni' significa che essi riguardano tutti i Paesi e tutti gli individui: nessuno ne è escluso, né deve essere lasciato indietro lungo il cammino necessario per portare il mondo sulla strada della sostenibilità.

L'Obiettivo 14 dell'Agenda 2030, relativo alla '**vita sott'acqua**' prevede di conservare e utilizzare in modo durevole gli **oceani, i mari e le risorse marine** per uno sviluppo sostenibile

La quota globale degli stock ittici marini entro livelli biologicamente sostenibili è infatti diminuita dal 90% nel 1974 al 69% nel 2013. Inoltre, circa il 35% delle catture mondiali si spreca a causa della mancanza di attrezzature adeguate. Oltre al problema dell'inquinamento, anche l'aumento della temperatura e il cambiamento climatico incidono sullo stato delle acque: si veda lo studio [Record-setting ocean warmth continued in 2019](#), pubblicata sulla rivista [Advances in atmospheric sciences](#).

In Italia, è stata evidenziata una carenza di raccolta dati e di monitoraggio che non permette di mettere a fuoco la gravità della situazione riguardo gli ecosistemi marini, come riportato dal [sito](#) dell'[Asvis](#) che monitora l'attuazione dell'Agenda 2030 in Italia.

Si rammenta che il testo originario del disegno di legge ([A.C. 1939](#)) demandava la disciplina delle modalità per l'effettuazione delle predette campagne ad un apposito decreto ministeriale, emanato dal Ministero dell'ambiente, sentiti i Ministeri delle politiche agricole, delle infrastrutture e dei trasporti. Al riguardo, era stata osservato che le campagne di sensibilizzazione appaiono riconducibili alla materia di competenza concorrente della valorizzazione dei beni ambientali, occorrendo pertanto valutare l'opportunità di coinvolgere il sistema delle autonomie territoriali (per approfondimenti, si veda il [dossier](#) inerente i profili di legittimità costituzionale relativamente alla prima lettura del disegno di legge).

Articolo 8
(Educazione ambientale nelle scuole per la salvaguardia dell'ambiente)

L'**articolo 8, introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati**, prevede la promozione, nelle scuole di ogni ordine e grado, di attività sull'importanza della conservazione dell'ambiente e, in particolare, del mare e delle acque interne, nonché delle corrette modalità di conferimento dei rifiuti, coordinando tali attività con quanto previsto dalla [L. 92/2019](#). Nelle scuole sono inoltre promosse le pratiche di conferimento dei rifiuti e sul recupero e riuso dei beni.

In dettaglio, la disposizione mira a promuovere, nelle **scuole di ogni ordine e grado**, la realizzazione di **attività di sensibilizzazione** degli alunni sulla **conservazione dell'ambiente, del mare e delle acque interne** nonché sul corretto **conferimento dei rifiuti**. Tali promozione è affidata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), che tuttavia risulta soppresso a seguito della istituzione di due distinti Dicasteri con competenze differenziate (Ministero dell'istruzione e Ministero dell'università e della ricerca), in virtù del [D.L. 1/2020 \(A.S. 1664](#), in corso di conversione).

Si valuti dunque l'opportunità di aggiornare la denominazione del Ministero in relazione alle competenze proprie rispetto ai temi trattati dalla norma in commento, che parrebbero far capo al Dicastero dell'istruzione.

Si stabilisce inoltre che tali attività debbano essere coordinate con le misure e le iniziative previste, con riferimento alle tematiche ambientali, nell'ambito della L. 92/2019. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (*rectius*: il Ministro dell'istruzione) tiene conto delle predette attività nella definizione delle **linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica** di cui all'art. 3, co. 1, della citata legge n. 92/2019.

Si ricorda che la L. 92/2019 ha introdotto, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, l'insegnamento trasversale dell'**educazione civica**, volto a sviluppare la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e **ambientali** della società. Nello specifico, all'art. 3, co. 1, sono elencate le **tematiche** assunte come riferimento in vista dell'adozione delle **linee guida** per l'insegnamento dell'educazione civica, tra cui sono citati "[Agenda 2030](#) per lo sviluppo sostenibile" (*lett. b*)), che include all'interno dei suoi obiettivi, anche la [lotta al cambiamento climatico](#); "**l'educazione ambientale**, lo sviluppo eco-sostenibile e la tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle

produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari (*lett. e*)). Detto insegnamento avrà inizio a partire dall'anno scolastico 2020-2021.

L'art. 4 della medesima legge stanziava una quota di risorse per la **formazione** dei docenti sulle tematiche afferenti all'insegnamento trasversale dell'educazione civica.

Sull'argomento si segnala altresì che l'art. 1-ter del [D.L. 111/2019](#) ha istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un **fondo** denominato "Programma #iosonoAmbiente", con una dotazione di **2 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, finalizzato ad avviare **campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulle questioni ambientali nelle scuole di ogni ordine e grado**. Nello specifico, l'oggetto di tali campagne nelle scuole è l'informazione, la formazione e la sensibilizzazione su questioni ambientali, con particolare riguardo agli strumenti e alle azioni di contrasto, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. In tali ambiti, il fondo finanzia progetti, iniziative, programmi e campagne, ivi comprese le attività di volontariato degli studenti, finalizzati alla diffusione dei valori della tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile, nonché alla promozione di percorsi di conoscenza e tutela ambientale, nell'ambito delle tematiche individuate dall'art. 3 della [L. 92/2019](#), sull'insegnamento dell'educazione civica.

Nelle scuole sono inoltre promosse le corrette **pratiche di conferimento dei rifiuti** e sul **recupero e riuso dei beni** e dei prodotti a fine ciclo, anche con riferimento alla riduzione dell'utilizzo della plastica, e sui sistemi di riutilizzo disponibili.

Articolo 9

(Modifica all'articolo 52 del codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171)

L'articolo 9, introdotto dalla Camera dei deputati, con una modifica all'art. 52, comma 3 del D.Lgs n. 171/2005, prevede che in occasione della celebrazione presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado della "**Giornata del mare**" le iniziative promosse per la conoscenza del mare facciano riferimento anche alle misure per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in mare.

L'art. 52 del D.Lgs n. 171/2005 (*Codice della nautica da diporto*) ha stabilito il giorno 11 aprile di ogni anno quale "Giornata del mare" presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, al fine di sviluppare la cultura del mare inteso come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico. In tale occasione gli istituti scolastici di ogni ordine e grado possono promuovere nell'ambito della propria autonomia e competenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, iniziative volte a diffondere la conoscenza del mare

Articolo 10
(Materiali di ridotto impatto ambientale. Riconoscimento ambientale)

L'**articolo 10**, modificato nel corso dell'esame **presso la Camera dei deputati**, prevede, al **comma 1**, il **rilascio - agli imprenditori ittici** che, nell'esercizio delle proprie attività, utilizzano materiali di ridotto impatto ambientale, partecipano a campagne di pulizia del mare o conferiscono i RAP - **di un riconoscimento ambientale** attestante l'impegno per il rispetto dell'ambiente e la sostenibilità dell'attività di pesca da essi svolta.

Il **comma 2** prevede che la **disciplina delle procedure, delle modalità e delle condizioni per l'attribuzione del riconoscimento** è demandata ad un **regolamento ministeriale** adottato, **entro 12 mesi** dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il termine di 12 mesi risulta da una modifica operata **durante l'esame presso la Camera dei deputati**, poiché nel testo iniziale era contemplato un termine di 6 mesi. Un'altra modifica risiede nell'integrazione volta a precisare che la disciplina demandata al decreto in questione dovrà essere dettata **anche ai fini dei programmi di etichettatura ecologica** di cui all'art. 18, comma 2, lettera *d*), del D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4.

L'articolo 18 del decreto legislativo n. 4 del 2012 prevede, al comma 2, lettera *d*), che se il numero totale di punti assegnati alla licenza di pesca è superiore a due, vengono cancellati due punti qualora il titolare della licenza di pesca partecipi a una attività di pesca che rientri in un programma di etichettatura ecologica destinato a certificare e promuovere etichette per i prodotti provenienti da una corretta gestione della pesca marittima e focalizzato su temi correlati all'utilizzo sostenibile delle risorse della pesca. Si ricorda, al riguardo, che il regolamento (UE) n. 1379 del 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, disciplina, all'articolo 39, le informazioni supplementari facoltative che possono essere recate in etichetta e si riferisce, alla lettera *e*), a informazioni di tipo ambientale.

Il **comma 3** prevede la **facoltà per i comuni** di attribuire un riconoscimento ai possessori di imbarcazione che recuperano e conferiscono a terra i rifiuti in plastica accidentalmente pescati oppure volontariamente raccolti. Tale **sistema incentivante** per il rispetto dell'ambiente si applica ai possessori di imbarcazione che non esercitino attività professionale.

Durante l'esame alla Camera è stato esteso l'ambito di applicazione del comma 1 mediante la soppressione della parola "marino", facendosi ora riferimento all'ambiente in senso ampio.

Articolo 11

(Criteri generali per la disciplina degli impianti di desalinizzazione)

L'articolo 11 reca criteri generali per la disciplina degli impianti di **desalinizzazione** e stabilisce che, al fine di **tutelare l'ambiente marino e costiero**, tutti gli **impianti di desalinizzazione maggiormente impattanti** sono sottoposti a **preventiva valutazione di impatto ambientale**, di cui alla parte seconda del Codice dell'ambiente. Si novella con la norma in esame **l'allegato II** alla parte seconda del Codice, relativo ai **Progetti di competenza statale**, inserendovi gli **impianti di desalinizzazione**. Gli **scarichi** degli impianti di desalinizzazione sono autorizzati in conformità alla **disciplina degli scarichi** di cui alla **parte terza** del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con **decreto del Ministro dell'ambiente** e della tutela del territorio e del mare sono definiti, per gli scarichi di tali impianti, criteri specifici ad integrazione di quanto riportato nell'allegato 5 alla parte terza del Codice dell'ambiente.

Il comma 1 stabilisce che, al fine di **tutelare l'ambiente marino e costiero**, tutti gli **impianti di desalinizzazione maggiormente impattanti** sono sottoposti a **preventiva valutazione di impatto ambientale**, di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Si ricorda che la parte seconda del Codice dell'ambiente reca le procedure per la valutazione ambientale strategica (vas), per la valutazione dell'impatto ambientale (via) e per l'autorizzazione integrata ambientale (ippc). In tale ambito, il titolo I agli artt. Da 4 a 10 disciplina i principi generali per le procedure di via, di vas e per la valutazione d'incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale (aia), mentre il titolo II reca la valutazione ambientale strategica (artt. aa 11 a 18) e il titolo III la valutazione d'impatto ambientale (artt. Da 19 a 29). Il titolo III-bis reca l'autorizzazione integrata ambientale.

Si novella con la norma in esame **l'allegato II** alla parte seconda del Codice, relativo ai **Progetti di competenza statale**, inserendovi gli **impianti di desalinizzazione**.

Nel dettaglio viene inserito nell'elenco recato dal vigente Allegato II alla Parte Seconda del Codice - Progetti di competenza statale, un nuovo punto 17-ter) relativo agli **impianti di desalinizzazione**.

Il comma 2 prevede che gli **scarichi** degli impianti di desalinizzazione di cui al comma 1 sono autorizzati in conformità alla **disciplina degli scarichi** di cui alla **parte terza** del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Si ricorda che tale parte terza del Codice dell'ambiente reca norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche.

In particolare, si segnala che il Capo III della suddetta parte disciplina la Tutela qualitativa della risorsa, con la disciplina degli scarichi (artt. 100-108).

Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con **decreto del Ministro dell'ambiente** e della tutela del territorio e del mare sono definiti, per gli **scarichi di tali impianti, criteri specifici ad integrazione di quanto riportato nell'allegato 5 alla parte terza** del Codice dell'ambiente.

Tale allegato 5 alla parte terza del codice dell'ambiente riguarda i limiti di emissioni degli scarichi idrici; esso si compone di diverse sezioni inerenti: 1. gli scarichi in corpi d'acqua superficiali, relativamente alle acque reflue urbane e alle acque reflue industriali nonché agli scarichi sul suolo; 2. Le sostanze per cui esiste il divieto di scarico; 3. le indicazioni generali; 4. i metodi di campionamento ed analisi con annesse tabelle indicanti i limiti di emissione per unità di prodotto riferiti a specifici cicli produttivi.

Si valuti di chiarire la formulazione, laddove si fa riferimento alla possibilità, con il previsto D.M. di 'integrare' - con criteri specifici per gli impianti di desalinizzazione - il citato Allegato 5 alla parte terza del codice ambientale, al fine di chiarire la valenza dei valori emissivi limite previsti dal Codice.

A livello europeo, già nel 2007 nella [Comunicazione sulla carenza idrica e la siccità](#) la Commissione europea proponeva una gerarchizzazione dell'uso delle acque in base alla quale tutti gli effetti negativi dovuti alla creazione di infrastrutture di approvvigionamento idrico, quali dighe o **impianti di desalinizzazione**, devono essere tenuti in debita considerazione nella **valutazione d'impatto**.

Nel 2012 nel [Piano per la salvaguardia delle risorse idriche dell'UE](#) si afferma poi che alcuni approvvigionamenti idrici alternativi (ad es. trasferimenti d'acqua o **desalinizzazione**) hanno un **impatto ambientale maggiore** rispetto al riutilizzo delle acque (ad es. dal trattamento delle acque reflue o da impianti industriali), sebbene questa pratica sia limitata. Tale posizione è ribadita anche nella [proposta di regolamento per il riutilizzo dell'acqua](#), presentata nel 2018, il cui iter di esame non risulta ancora concluso .

In base al comma 3, gli impianti di desalinizzazione destinati alla produzione di acqua per il consumo umano sono ammissibili:

- a) in situazioni di **comprovata carenza idrica** e in mancanza di fonti idricopotabili alternative economicamente sostenibili;
- b) qualora sia dimostrato che siano stati effettuati gli opportuni interventi per **ridurre significativamente le perdite della rete acquedottistica** e per la razionalizzazione dell'uso della risorsa idrica prevista dalla pianificazione di settore;
- c) nei casi in cui gli impianti siano previsti nei piani di settore in materia di acque e in particolare nel piano d'ambito anche sulla base di un'analisi costi benefici.

Il **comma 4** demanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, la definizione dei **criteri di indirizzo nazionali** sull'analisi dei **rischi ambientali e sanitari** correlati agli impianti di desalinizzazione nonché le **soglie di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale** di cui al comma 1. Si prevede il termine di adozione di **centottanta giorni** dalla data di entrata in vigore della legge.

In materia di impianti di dissalazione, lo studio [*The state of desalination and brine production: A global outlook*](#) realizzato su impulso dell'Onu nel 2018, analizza i costi ambientali connessi alla produzione di acqua attraverso la dissalazione, in relazione alla produzione di scarti di materiale ipersalino connessa a tale processo produttivo (c.d. brine), che necessita di appositi costi di gestione e smaltimenti, con annessi costi, al fine di limitare gli impatti ambientali. Si indica, in tal senso, la strada del miglioramento tecnologico per la mitigazione di tali impatti ambientali. Per approfondimenti dei dati scientifici, si rinvia alla sezione degli abstract dei relativi [approfondimenti](#).

Il **comma 5** esclude dal campo di applicazione del presente articolo gli impianti di desalinizzazione installati a bordo delle navi, come definite all'articolo 136 del codice della navigazione.

Il R.D. 30 marzo 1942, n. 327 definisce nave qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto, o ad altro scopo. Le navi si distinguono in maggiori e minori. Sono maggiori le navi alturiere; sono minori le navi costiere, quelle del servizio marittimo dei porti e le navi addette alla navigazione interna. Le disposizioni che riguardano le navi si applicano, in quanto non sia diversamente disposto, anche ai galleggianti mobili adibiti a qualsiasi servizio attinente alla navigazione o al traffico in acque marittime o interne.

Articolo 12 ***(Tavolo interministeriale di consultazione permanente)***

L'**articolo 12** istituisce, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il **Tavolo interministeriale di consultazione permanente**.

Si indica la finalità di:

- coordinare l'azione di contrasto dell'inquinamento marino, anche dovuto alle plastiche
- ottimizzare l'azione dei pescatori per le finalità della presente legge
- e monitorare l'andamento del recupero dei rifiuti conseguente all'attuazione della presente legge, garantendo la diffusione dei dati e dei contributi.

Il Tavolo interministeriale si riunisce **almeno due volte l'anno**, ed è **presieduto dal Ministro** dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o, in caso di assenza o impedimento del medesimo, da un suo delegato. Esso è composto da:

- a) tre rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- b) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
- d) un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), tre rappresentanti del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA) e un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);
- e) due rappresentanti del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
- f) cinque rappresentanti degli enti gestori delle aree marine protette;
- g) tre rappresentanti delle regioni;
- h) tre rappresentanti delle cooperative di pesca, due rappresentanti delle imprese di pesca e due rappresentanti delle imprese di acquacoltura.

In base al comma 3, può essere invitato a partecipare alle riunioni del Tavolo interministeriale, **ogni altro soggetto** ritenuto utile alla completa rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate, con **funzione consultiva**.

Ai componenti del Tavolo interministeriale non sono corrisposti compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, prevedendosi, al comma 4, l'invarianza finanziaria della disposizione.

Articolo 13
(Relazione alle Camere)

L'**articolo 13**, prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmetta alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attuazione della presente legge.

Articolo 14
(Clausola di invarianza finanziaria)

L'**articolo 14** dispone che dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono alle attività in essa previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Disegno di legge A.S. 674 recante "Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il recupero di rifiuti in mare"

(d'iniziativa dei senatori Mantero, Moronese, L'Abbate, La Mura e Nugnes)

Il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, A.S. 674 apporta talune modifiche al Codice dell'ambiente al fine di consentire ai pescatori di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino senza incorrere in sanzioni. Esso si compone di quattro articoli.

L'art. 1 modifica l'art 256 del c.d. Codice dell'ambiente, recante l'attività di gestione di rifiuti non autorizzata, aggiungendo a tale norma il nuovo comma 1-bis all'art. 256, che esclude l'applicazione delle pene ivi previste nell'ipotesi di recupero e trasporto a terra di rifiuti rinvenuti in mare da parte di imprese di pesca e cooperative, consorzi e associazioni tra imprese di pesca.

L'art. 2 riguarda l'individuazione dei punti di raccolta dei rifiuti presso ciascun porto. La norma aggiunge due commi all'art. 199 del Codice dell'ambiente, in materia di Piani regionali.

Il nuovo comma 12-bis prevede che i rifiuti rinvenuti in mare devono essere conferiti in appositi punti di raccolta individuati presso ciascun porto e che i comuni stabiliscono i criteri per il conferimento, la gestione e lo smaltimento dei rifiuti rinvenuti in mare.

Il nuovo comma 12-ter statuisce che le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i piani di raccolta dei rifiuti recuperati in mare.

L'art. 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le regioni provvedono agli adempimenti previsti dalla legge in oggetto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'art. 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.